



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO**

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;

**VISTO** il D.Lgs. 16 giugno 2017, n.104, recante *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

**PRESO ATTO** che il citato D.Lgs. 16 giugno 2017, n.104, all'art. 23, co. 1 e 2 prevede che *"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 [...]"* e che *"i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente [...]"*;

**CONSIDERATO** che il disposto di cui all'art. 17 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n.104, che modifica l'art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di monitoraggio, trova applicazione anche per i provvedimenti di V.I.A. secondo la normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall'art 23, comma 3, del medesimo Decreto;



**CONSIDERATO** che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

**VISTO** il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”* e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;


**VISTO** il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 10 agosto 2012, n. 161, *“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*;

**VISTO** l’art. 5 del citato D.M. 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;

**VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164”*, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, e che all’art. 27 prevede che *“I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni”*;

**VISTA** la Legge del 28 giugno 2016, n. 132, recante *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”*, entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;



**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale avanzata dalla società Brundisium S.p.A. con nota n. 128 del 18 agosto 2015, acquisita al prot. DVA-2015-22656 del 09 settembre 2015, per il *“Progetto per la realizzazione di un deposito costiero di idrocarburi – gasolio e benzina – con annesso terminale di carico sito nell’area prospiciente la banchina Costa Morena Riva del porto di Brindisi”*;

**CONSIDERATO** che tale tipologia di impianto è soggetta alla procedura di sicurezza per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, disciplinata dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, e che detta norma prevede che nell’ambito della procedura di VIA si svolga una consultazione del pubblico anche sull’argomento specifico della sicurezza;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello Studio di impatto ambientale, nonché del *“Rapporto Preliminare di Sicurezza”*, per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 8 settembre 2015 sui quotidiani *“Il Messaggero”* e *“Il Nuovo quotidiano di Puglia”*;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che l’annuncio relativo alla pubblicazione della documentazione integrativa per la pubblica consultazione è avvenuto in data 2 aprile 2016 sui quotidiani *“Il Messaggero”* e *“Il Nuovo quotidiano di Puglia”*;

**PRESO ATTO** delle osservazioni e dei pareri pervenuti ai sensi dell’art. 24 comma 4 e dell’art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, considerati dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportati nel parere n. 2480 del 2 agosto 2017;

**PRESO ATTO** delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dal proponente, considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**PRESO ATTO** che le opere previste sono riferibili alla tipologia di cui al punto 12) dell’allegato II alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *“Interventi per la difesa del mare: terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose [...]”*, e consistono nella realizzazione di:

- un terminale per l’adduzione e lo scarico di idrocarburi, benzina e diesel, nell’area prospiciente il porto di Brindisi,



- n. 8 serbatoi per complessivi 36.000 m<sup>3</sup> di capacità utile di prodotto, di gasolio e benzina,
- collegamento tra deposito e banchina portuale – area di scarico navi, realizzato mediante la posa interrata delle linee;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale in base alla normativa vigente, al fine di segnalare la presenza di aree di pregio naturalistico, e che da tale ricerca è emerso che l'intervento proposto non insiste in alcuna perimetrazione SIC/ZPS;

**CONSIDERATO** pertanto che la procedura di VIA non è stata integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e ss.mm.ii.;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2480 del 2 agosto 2017, assunto al prot. 18898/DVA del 11 agosto 2017, costituito da n. 48 pagine;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 787 del 11 gennaio 2018, assunto al prot. 565/DVA del 11 gennaio 2018, costituito da n. 9 pagine;


**ACQUISITO** il parere negativo della Regione Puglia, espresso con D.G.R. n. 1280 del 10 agosto 2016, assunto al prot. 22697/DVA del 15 settembre 2016;

**PRESO ATTO** che i motivi ostativi di cui al citato parere regionale sono stati controdedotti, valutati e considerati dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria, nonché nella definizione del quadro prescrittivo;

**CONSIDERATO** che il proponente, nel corso del procedimento, ha presentato documentazione relativa al Piano di utilizzo terre ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n.161;

**CONSIDERATO** che con il citato parere n. 2480 del 2 agosto 2017, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto che *“Il Proponente dovrà aggiornare il PUT, inserendo le caratterizzazioni mancanti”*;

**RITENUTO**, pertanto, che la Società, prima dell'inizio dei lavori per la gestione delle terre e rocce da scavo, debba provvedere a trasmettere il PUT aggiornato secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo;



**VISTO** il parere del Comitato Tecnico Regionale della Puglia, espresso in data 7 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, con il quale, esaminato il Rapporto Preliminare di Sicurezza – Fase nulla osta di fattibilità, viene formulata *“la proposta di divieto di costruzione secondo la soluzione progettuale prodotta con la richiesta di NOF in argomento, evidenziando che il gestore potrà eventualmente presentare la rielaborazione del Rapporto Preliminare di Sicurezza, fase Nulla Osta di Fattibilità”*;

**VISTA** la nota n. 23207/DVA del 11 ottobre 2017, con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS di valutare i contenuti del citato parere del Comitato Tecnico Regionale della Puglia, acquisito tardivamente, rispetto a quanto già espresso nel parere n. 2480 del 2 agosto 2017;

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS si è espressa con parere n. 2566 del 24 novembre 2017, acquisito al prot. n. 27460/DVA del 27 novembre 2017, con il quale ha ritenuto che *“la Società Brundisium S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, debba presentare un nuovo Rapporto Preliminare di Sicurezza, e che questo debba essere nuovamente sottoposto alla valutazione del CTR Puglia per l'ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità”*;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

1. parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2480 del 2 agosto 2017, acquisito al prot. n. 18898/DVA del 11 agosto 2017;
2. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 787 del 11 gennaio 2018, acquisito al prot. n. 565/DVA del 11 gennaio 2018;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di V.I.A., riportati nel parere n. 2480 del 2 agosto 2017;



Eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione;

**RITENUTO** di dover provvedere alla standardizzazione dei quadri prescrittivi contenuti nei pareri allegati al presente Provvedimento, anche ai sensi del D.M. n. 308/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto di *“Realizzazione di un deposito costiero di idrocarburi - gasolio e benzina - con annesso terminale di carico sito nell'area prospiciente la banchina Costa Morena Riva del porto di Brindis”*, presentato dalla società Brundisium S.p.A., subordinata al rispetto delle Condizioni ambientali di cui all'Art. 1, sezioni A e B.

### Art. 1 (Condizioni ambientali)

#### Sez. A)

Condizioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. In relazione all'attracco delle navi petroliere, dovrà essere preventivamente acquisito, dal Proponente, il N.O. della competente Autorità Portuale.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: Autorità Portuale di Brindisi



### *Illuminazione*

2. Il progetto e la realizzazione del sistema di illuminazione del deposito costiero dovrà perseguire un aspetto unitario curato e composto che tra l'altro, nel perseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza, dovrà adottare tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che ne eliminino completamente le dispersioni sia verso l'alto che verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Autorità Portuale di Brindisi

### *Impatto paesaggistico*

3. Dovrà, inoltre, essere elaborato un progetto per la mitigazione dell'impatto paesaggistico, mediante la sistemazione a verde dell'area perimetrale a ridosso del Deposito costiero. La definizione degli spazi a verde e la scelta delle essenze a livello di progetto esecutivo devono essere concordate con la Regione Puglia e con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

Ambito di applicazione: Altri aspetti

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto

### *Comunicazione inizio lavori*

4. Per consentire il controllo circa le prescrizioni impartite, la data di inizio dei lavori e il cronoprogramma delle attività dovranno essere comunicate almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'Autorità Portuale di Brindisi, Provincia Regionale di Brindisi, ARPA - ST Brindisi e Comune di Brindisi.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

5. Il proponente dovrà presentare un piano di cantierizzazione che preveda, tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase e, in particolare, che in



corrispondenza delle fasi di scavo e movimentazione terre, siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine, il proponente dovrà inserire all'interno dei capitolati di appalto apposite specifiche atte a garantire:

- a) una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- b) una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
- c) il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti con teli protettivi.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente la cantierizzazione

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale

#### *Piano di emergenza*

6. Dovrà essere predisposto, prima della fase di esercizio del Terminale ed in accordo con le competenti autorità marittime, un idoneo piano di emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da eventuali eventi incidentali connessi alla presenza e all'esercizio del deposito costiero. Il piano dovrà definire le procedure operative di intervento, la tempistica, i mezzi strumentali e il personale specializzato necessario, considerando l'adozione dei più idonei ed avanzati sistemi di gestione delle emergenze in mare.

Ambito di applicazione: Altri aspetti

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase di esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Autorità Portuale di Brindisi

Ente coinvolti nella verifica di ottemperanza: Capitaneria di Porto di Brindisi

7. Il piano di monitoraggio ambientale proposto, da attuare nella fasi ante operam, in corso d'opera e post operam, dovrà essere concordato e approvato da ARPA Puglia.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: TUTTE LE FASI



Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale

**Sez. B)**

Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. Tutti i lavori previsti nell'area che comportano movimenti di terreno anche minimi in superficie dovranno essere eseguiti con il controllo continuativo da parte di archeologo con comprovata esperienza e in possesso di adeguati titoli formativi, che dovrà operare seguendo le direttive della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Pertanto, al fine di assicurare l'assistenza archeologica ai movimenti di terra superficiali, per le eventuali successive indagini archeologiche, la Società Brundisium S.p.A. deve garantire nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo l'accantonamento di adeguate somme per consentirne l'esecuzione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva. IN CORSO D'OPERA - Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto

2. La Società Brundisium S.p.A. deve comunicare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*) e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con almeno trenta (30) giorni di preavviso, la data di inizio dei lavori – comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi – al fine di poter programmare sopralluoghi ispettivi, nel corso dei quali saranno impartite le direttive per il controllo archeologico dei lavori. Con lo stesso anticipo dovrà essere comunicato il nominativo del personale specializzato in archeologia incaricato, allegandovi il relativo *curriculum*, che sarà oggetto di valutazione da parte della stessa Soprintendenza. Il personale specializzato selezionato e incaricato dell'assistenza archeologica in corso d'opera, prima dell'inizio dei lavori e delle opere di impianto dei relativi cantieri, deve concordare con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*) le modalità attuative della suddetta assistenza.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione



Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto

3. L'intero svolgimento dei lavori – sia inerenti la realizzazione dell'opera, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori, quali la predisposizione della viabilità e delle zone di cantiere – così come l'elaborazione della documentazione scientifica sono curati dal personale specializzato di cui alla prescrizione sez. B, n.1, le quali prestazioni sono a carico della Società Brundisium S.p.A. Il personale specializzato in archeologia, incaricato di detta assistenza, mantiene costanti contatti con la competente Soprintendenza, al fine di fornire alla medesima un continuo aggiornamento sullo svolgimento e risultanze dell'assistenza operata. Qualora, nel corso della realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere – dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di varianti progettuali qualora non ne fosse possibile e compatibile la tutela in atra sede.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto

4. Si prescrive, anche ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri – dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale, se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto



5. In considerazione del fatto che il sedime di progetto è ricompreso in un'area più vasta, individuata dal PPTR (cfr. "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente azzerate") quale *area potenzialmente convertibile*, in prospettiva di una futura auspicabile riqualificazione della vasta area industriale, si chiede che venga elaborato un progetto di mitigazione dell'impatto paesaggistico del nuovo sito industriale, secondo i criteri contenuti in dette Linee guida, per quanto applicabili al caso di specie. Nella fase di progettazione esecutiva dovrà essere pertanto presentato tale progetto, comprensivo di fotosimulazioni da punti di vista significativi, alla Soprintendenza ABAP competente e alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ai fini della verifica di ottemperanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La documentazione progettuale prodotta ai fini dell'ottemperanza di questa condizione ambientale assolve anche a quanto disposto con la condizione ambientale di cui alla sez. A) n. 3, posta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto

## Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1, Sez. A) ad esclusione della condizione ambientale n. 3, e in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1, Sez. A) n. 3 e Sez. B).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ove necessario, ai sensi del richiamato art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, dei "Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nella sez. A) di cui all'Art. 1; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua l'attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicati nella Sez. A) per la condizione ambientale n. 3, e nella Sez. B) di cui all'Art. 1.

I suddetti Soggetti ed Uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica, entro il termine di cui all'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal



D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di propria competenza.

Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

### Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato al Proponente, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ISPRA, all'ARPA Puglia, all'Autorità Portuale di Brindisi, alla Capitaneria di Porto di Brindisi, e alla Regione Puglia che provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E  
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO

